



CITTÀ DI MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SINDACO

COPIA

ORDINANZA N. 69 DEL 26-10-2023

OGGETTO:

MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITA' DELL'ARIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2020 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 238 DEL 2.03.2021. APPLICAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30.04.2023.

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamate:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

Considerato che:

- con delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021, è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10

novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea che ha condannato l'Italia per i superamenti continui e di lungo periodo dei valori del PM10 e del biossido di azoto;

- il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni precursori NOx ed NH3;
- il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:
 - l'adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell'aria;
 - l'estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
 - il rafforzamento e l'estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
 - il rafforzamento dei controlli;
 - campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
 - l'erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;
- l'applicazione di alcune delle misure richiede l'intervento della normativa a livello statale;
- le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
- la nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integra il bollettino Nitrati;

Preso atto che:

- la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l'approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell'aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:
- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;

- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 “Agglomerato di Venezia”; IT0509 “Agglomerato Treviso”; IT0510 “Agglomerato Padova”; IT0511 “Agglomerato Vicenza”, IT0512 “agglomerato Verona”; IT0513 “Pianura e Capoluogo bassa Pianura”, IT0514 “Bassa Pianura e Colli”;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt'ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell'Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 10 marzo 2021 la Regione ha illustrato la Delibera n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da modularsi in base ai livelli registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV;
- in data 24 marzo 2021 si è tenuto un incontro del Tavolo Tecnico Zonale presieduto e coordinato dalla Città metropolitana durante il quale sono state fornite dalla Regione delle precisazioni in risposta ad alcune richieste di chiarimento emerse dai Comuni sull'applicazione delle misure previste nell'allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale;
- in data 26 settembre e 30 settembre 2022 si è tenuto un ulteriore incontro del Tavolo Tecnico Zonale presieduto e coordinato dalla Città metropolitana, verbale pervenuto prot. 20185 del 05/10/2022, agli atti del Settore Sviluppo Locale;
- le misure temporanee e omogenee previste si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto, modulato su tre gradi:
 - nessun allerta 0 – verde: nessun superamento misurato del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10;
 - livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;
 - livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento misurato o previsto del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo;
- la stazione di riferimento per il Comune di Marcon è VE Parco Bissuola;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso invierà ai Comuni della

Ordinanza SINDACO n.69 del 26-10-2023 COMUNE DI MARCON

Città Metropolitana una e-mail informativa che verrà diramata dal Comune tramite un comunicato stampa e pubblicata nel sito istituzionale;

- l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche;

Richiamate:

- l'Ordinanza Sindacale del Comune di Marcon n. 47 del 14.10.2022 – Misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici, limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi termici, combustioni all'aperto e spandimento di liquami zootecnici – periodo invernale fino al 30.04.2023;
- l'Ordinanza del Comandante di Polizia Locale del Comune di Marcon n. 36 del 27.09.2021 – Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il contenimento degli inquinanti atmosferici, per gli anni 2021, 2022, 2023;
- il D.Lgs 155/2010 "attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- la Delibera di Giunta regionale n. 1355 del 16 settembre 2020;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 2 marzo 2021;
- il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;
- gli artt. 7-bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DISPONE

fino al 30 aprile 2024 su tutto il territorio comunale tre gradi di allerta per il PM10, riferiti alla stazione di riferimento denominata VE Parco Bissuola.

A. GENERATORI DI CALORE DOMESTICI

NESSUNA ALLERTA – VERDE

Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

- a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- a 19 °C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori a 3 stelle, se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo (deroga prevista dal DPR 74/2013).

ALLERTA 1 - ARANCIO

Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

- a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- a 18 °C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori a 4 stelle, se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo (deroga prevista dal DPR 74/2013).

ALLERTA 2 - ROSSO

Limitazione della temperatura (intesa come media aritmetica delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare):

- a 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- a 18 °C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (residenze, uffici e attività commerciali);

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori a 4 stelle, se in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo (deroga prevista dal DPR 74/2013); e implementazione controlli sull'utilizzo della combustione di biomasse legnose.

B. COMBUSTIONI ALL'APERTO

NESSUNA ALLERTA - VERDE

Divieto di effettuare combustioni all'aperto di cumuli di residui vegetali (ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;

ALLERTA 1 - ARANCIO

Divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (residui vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento);

ALLERTA 2 - ROSSO

Divieto di effettuare qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (residui vegetali, falò

rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento), fatte salve le iniziative pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale o coorganizzate con la stessa. Potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto;

C. SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECNICI

NESSUNA ALLERTA - VERDE

Obbligo di interrimento concimi a base di urea entro 24 ore, fatti salvi i casi di distribuzione in coperture o su prati e pascoli disciplinati dalla normativa nitrati e potenziamento dei controlli su combustioni all'aperto e spandimenti zootecnici.

ALLERTA 1 - ARANCIO

Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, fatti salvi quelli effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

ALLERTA 2 - ROSSO

Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe, fatti salvi quelli effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

DISPONE INOLTRE CHE

il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Città Metropolitana di Venezia;
- Regione del Veneto;
- Comando di Polizia Locale;
- AUSSL competente per territorio;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;

- Guardia di Finanza;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio

IL SINDACO
f.to Romanello Matteo

Documento informatico firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa